N. R.G. 19492/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19492/2016

tra

X.

attore

e

BVS

A.

convenuti

Banca CS

Z.

terzi chiamati

Oggi 29 novembre 2019 ad ore 12.05 innanzi al dott. Lentini sono comparsi:

Per X. l'avv., oggi sostituito dall'avv.

Per BVS l'avv.

Per A. l'avv.

Per Banca CS l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv.

Per Z. l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv.



E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano ai rispettivi atti.

Quindi il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19492/2016 promossa da:

X. (C.F.), con il proc. dom. avv. e l'avv.,

attore

contro

BVS (C.F.), con il proc. dom. avv. **A.** (C.F.), con il proc. dom. avv.

convenuti



Banca CS (C.F.), con il proc. dom. avv. **Z.** (C.F.), con il proc. dom. avv.

terzo chiamato

CONCLUSIONI

Per l'attore:

In via principale:

- 1) accertato che l'offerta sottoscritta dalla *de cuius* rientra nella nozione di "offerta fuori sede", al sensi dell'art. 30 D. Lgs. N. 58/1998, dichiarare la nullità del contratto "Appendice Integrativa di Versamento" per l'omessa indicazione della facoltà di recesso nel modulo sottoscritto dalla defunta Y. in data 16.10.2015, ai sensi del comma 7, art. 30 D. Lgs. N. 58/1998
- 2) conseguentemente condannare in solido la società BVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a..., e il Dott. A., residente in ..., CF. ..., a restituire a X., quale unico erede, la somma di € 120.000,00 oltre a interessi legali dal 20.10.2015 al saldo effettivo.

In via subordinata:

- 3) accertato che l'offerta sottoscritta dalla de cuius rientra nella nozione di "offerta fuori sede", ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. N. 58/1998, dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato dalla Sig.ra Y., denominato "Appendice Integrativa di Versamento" ai sensi del comma 6, art. 30 D. Lgs. N. 58/1998 e
- 4) accertata la volontà dell'attore di recedere dal contratto sottoscritto dalla de cuius, esercitando lo *jus poenitendi*, ex art. 30 comma 6, D. Lgs. N. 58/1998, condannare in solido la società BVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ..., P.IVA ..., e il Dott. A., residente in ..., CF. ..., a restituire a X., quale unico erede, la somma di € 120.000,00 oltre a interessi legali dal 20.10.2015 al saldo effettivo.

In via ulteriormente subordinata:

- 5) accertata l'incapacità di intendere e volere della Sig.ra Y. al momento della sottoscrizione del contratto "Appendice Integrativa di Versamento" il 16.10.2015, dichiarare l'annullamento del contratto di cui sopra;
- 6) conseguentemente condannare in solido la società BVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ..., e il Dott. A., residente in ..., CF. ..., a restituire a X., quale unico erede, la somma di € 120.000,00 oltre a interessi legali dal 20.10.2015 al saldo effettivo;



In via ancora subordinata:

7) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra esplicate, accertata la violazione da parte del Dott. A. delle norme del Codice Deontologico dell'ANASF, dell'art. 21 TUF e degli artt. 26 e 28 del Reg. Consob 11522/1998, dell'art. 1176, comma 2 c.c., condannare in solido la società BVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, P.IVA..., e il Dott. A., residente in, CF. ... al risarcimento per violazione del diritto di autodeterminazione della Sig.ra Y., da

In ogni caso:

valutare in via equitativa;

con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre alle spese di CTP e di eventuale CTU, accessori di legge e spese successive che verranno sostenute.

In via istruttoria:

- si chiede di ammettere idonea CTU medico – legale, atta a determinare se la Sig.ra Y. fosse o meno capace di intendere o volere e di autodeterminarsi relativamente alla sottoscrizione dell'investimento per cui è causa. Si nomina fin da ora quale Consulente Tecnico di Parte il Dott. TY. Francesco, con studio in ... (BS)."

<u>Per la convenuta BVS</u>

"Nel merito

- "1) in via principale, rigettare le domande di parte attrice, così come spiegate, in quanto assolutamente inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in atti;
- 2) nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande spiegate da parte attrice nei confronti del Dott. A. e di accoglimento delle domande spiegate da quest'ultimo nei confronti di Banca CS, rigettare le domande spiegate da quest'ultima nei confronti di BVS in quanto assolutamente inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in atti
- 3) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse domande di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e/o recesso del contratto oggetto di causa, condannare il Sig. Z. a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne BVS di tutto quanto la stessa fosse costretta a pagare in accoglimento delle domande attoree, per sorte, interessi e spese, per tutti i motivi di cui in atti;
- 4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria

Si insiste per l'accoglimento dell'interrogatorio formale del Sig. X. e della prova testi, come richiesti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con i testi e sui capitoli ivi indicati"



Per il convenuto A.:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, disattesa, siccome irrita, nulla- anche per indeterminatezza- ed infondata,

- A) In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. A. in ordine alle domande di cui ai punti da n. 1) a n. 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, essendo dette domande inammissibili nei suoi confronti;
- **B)** In via principale, nel merito: Respingere le domande avversarie poiché irrituali, inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i fatti, titoli e motivi, di cui alla narrativa dell'atto costitutivo
- C) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui per qualsiasi motivo venisse accolta qualsivoglia domanda nei confronti del dott. A., accertare e dichiarare, per tutti i fatti e titoli di cui alla narrativa dell'atto costitutivo, Banca CS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il dott. A. per qualsiasi somma che fosse denegatamente condannato a pagare in favore dell'attore e, conseguentemente, condannare Banca CS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o rifondere al Dott. A. quanto, per qualsiasi ragione o titolo, fosse denegatamente posto a carico del Dott. A., in favore dell'attore;

D) In ogni caso:

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

E) In via istruttoria:

Si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie tutte già formulate dal Dott. A. nella memoria ex art. 183 n. 2) cpc, opponendosi all'ammissione di quelle ex adverso formulate per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 n. 3) cpc"

Per la terza chiamata Banca CS

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via principale, nel merito:

respingere la domanda di manleva/chiamata in garanzia formulata dal Dott. A., stante l'assenza di responsabilità in capo a Banca CS., e respingere tutte le domande formulate dall'attore Sig. X., nel merito in via principale ed in via subordinata, oltre che in via ulteriormente gradata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in narrativa.

In via riconvenzionale

a e non ritenuta ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare BVS a tenere indenne e manlevare Banca CS. da ogni conseguenza dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare all'attore.

In via istruttoria

Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, con opposizione alla CTU richiesta.

In ogni caso

con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese al 15%."



Per il terzo chiamato Z.

- "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- nel merito rigettare tutte le richieste attoree, perché assolutamente infondate e di conseguenza, rigettare tutte le domande rivolte al terzo chiamato Sig. Z.;
- In via istruttoria ammettere la prova per testi sulle circostanze qui di seguito esposte e con i testimoni rispettivamente indicati.
- 1) Vero che la Sig.ra Y. era un'amica della Sua famigliA sin dai tempi in cui era socia di Sua madre, Sara Romano, in un'attività commerciale?
- 2) Vero che dopo la cessazione dell'attività di cui al capitolo 1) la Sig.ra Y. fu assunta come impiegata contabile, prima presso NORD S.r.l. e poi presso FIN S.r.l., entrambe società di proprietà della Sua famiglia?
- 3) Vero che all'interno delle società di cui al capitolo 2) la Sig.ra Y. svolgeva mansioni di impiegata contabile nell'ufficio amministrazione e lavorava a stretto contatto con Lei?
- 4) Vero che, oltre al rapporto lavorativo, la Sig.ra Y. era legata a Lei e agli altri componenti della Sua famiglia da amicizia e affetto, non avendo legami familiari?
- 5) Vero che durante l'ultimo ricovero della Sig.ra Y., presso la clinica S. Anna di Brescia, iniziato il 15 ottobre 2015, Lei la contattava di frequente, sia telefonicamente, sia a mezzo posta elettronica, per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma anche per esigenze lavorative dell'azienda nella quale eravate entrambe occupate?
- 6) Vero che il documento che Le viene rammostrato (doc. 4 fascicoloterzo chiamato Z.) rappresenta lo scambio di e- mail che Lei ha avuto con la Sig.ra Y. durante la degenza in ospedale di quest'ultima?
- 7) Vero che la Sig.ra Y. aveva portato con sé in ospedale il suo cellulare che utilizzava anche per l'invio- ricezione della posta elettronica?
- 8) Vero che il 17 ottobre 2015 Lei ha sentito telefonicamente la Sig.ra Y., anche per avere indicazioni più precise in merito ad alcune questioni lavorative rimaste pendenti e che la stessa contava di uscire presto dall'ospedale e di rientrare in ufficio il lunedì successivo, perché si sentiva meglio?
- 9) Vero che Lei si recò in ospedale a fare visita alla Sig.ra Y. domenica 18 ottobre 2015 assieme a Sua figlia Veronica?
- 10) Vero che durante la visita di cui al capitolo 9) trovò Y. in condizioni discrete, nonostante la malattia e che la stessa era cosciente, lucida e rispondeva alle domande che le venivano rivolte?

Teste: Paola Z. c/o Nord S.r.l. - Rovato (BS).

- 11) Vero che Lei si recava tutti i giorni a trovare la Sig.ra Y. durante il suo ultimo ricovero presso la clinica S. Anna di Brescia?
- 12) Vero che durante il ricovero di cui al capitolo 11) le condizioni di salute della Sig.ra Y. sembravano migliorare, anche grazie Firmato alle terapie e che la stessa, in occasione delle Sue visite, era cosciente e presente a se stessa?

Teste: Cristiana Z. c/o Nord S.r.l. Rovato (BS). 13) Vero che in data 17 ottobre 2015 Lei si recò a far visita alla Sua amica Y. ricoverata presso la clinica S. Anna di Brescia?

- 14) Vero che la visita di cui al capitolo 13) si protrasse per un paio d'ore circa, trascorse a chiacchierare di variargomenti?
- 15) Vero che durante l'incontro di cui al capitolo 13) Y. era lucida e partecipava attivamente alla conversazione con Lei? Teste: Laura MM., via ... 16) Vero che in data 18 ottobre 2015 Lei si recò presso la clinica S. Anna di Brescia dove era ricoverata la Sua amica Y.?
- 17) Vero che durante la visita di cui al capitolo 16) Y. era serena e conversava tranquillamente con Lei ricordando fatti e nomi del passato?

Teste: Wilma NN, via ...

- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese Generali".



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attore X., in qualità di unico erede della sorella Y., deceduta il 20.10.2015, espone che quest'ultima il 16.10.2015 ha sottoscritto, tramite il promotore finanziario A., un'appendice di versamento integrativo, relativa alla polizza n. 530006533 stipulata con BVS il 18.9.2013, al fine di "effettuare il versamento di un premio aggiuntivo di euro 120.000,00".

Precisato che Y. era stata ricoverata in ospedale il 15.10.2015 a causa di condizioni di salute mediocri, derivanti da una "patologia tumorale, con compromissione cognitivo- psicologica derivata da stato di agitazione e ansia", parte attrice lamenta:

- l'assenza nella modulistica sottoscritta il 16.10.2015 della previsione del diritto di recesso ex art. 30 d.lgs. 58/1998, con conseguente "nullità dell'appendice integrativa" ovvero, in subordine, "inefficacia della disposizione finanziaria" ai sensi del comma sesto della suddetta disposizione;
- l'incapacità naturale di Y. al momento della sottoscrizione dell'appendice integrativa, in ragione dello "stato di alterazione mentale", con conseguente domanda di annullamento della disposizione;
- la violazione da parte del promotore finanziario delle norme del codice deontologico dell'ANASF, dell'art. 21 TUF, degli artt. 26 e 28 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 e dell'art. 1176, secondo comma, c.c., con conseguente responsabilità dello stesso, in solido con BVS, per i danni "consistenti nell'impossibilità per la de cuius di autodeterminarsi liberamente", danni da liquidarsi in via equitativa.

Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice concludeva come sopra.



2. A. si costituisce eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande da n.1 a n. 6 delle conclusioni avversarie, concludendo nel merito per il rigetto di tutte le domande siccome infondate.

BVS, emittente della polizza, contesta la fondatezza delle domande avversarie e concludeva per il rigetto nel merito.

3. In corso di giudizio, su istanza dei convenuti, il tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di Banca CS, intermediario per conto del quale operava A., e di Z., beneficiario della polizza sottoscritta dalla Y.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali, fissando l'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.

- 4. Tutte le domande formulate da parte attrice sono infondate.
 - 4.1 Con riferimento alle domande fondate sulla pretesa nullità o, in subordine, inefficacia "del contratto Appendice Integrativa di Versamento", in ragione della mancata indicazione del diritto di recesso previsto dall'art. 30 del d.lgs 58/98, è sufficiente osservare che la norma, relativa alle offerte fuori sede di strumenti finanziaria, non è applicabile alla vicenda in esame. Come infatti riconosce lo stesso attore, la polizza assicurativo-finanziaria cui si riferisce l'Appendice risulta sottoscritta nel 2013, due anni prima dei fatti per cui è causa, e non è oggetto di contestazione. A essere invece contestato è il "versamento di un premio aggiuntivo di euro 120.000,00" avvenuto il 16.10.2015, durante il periodo di ricovero della Y., con la sottoscrizione dell'Appendice.



Orbene, in relazione a tale operazione non è configurabile un diritto di recesso in capo al sottoscrittore, trattandosi non già della sottoscrizione di un nuovo prodotto, bensì di un mero versamento aggiuntivo, che si limita a modificare l'ammontare del premio complessivo previsto dalla polizza sottoscritta due anni prima (premio unico di euro 620.000,00).

Del resto non si rinviene alcuna *ratio* idonea a giustificare la concessione dello *jus poenitendi* in una fattispecie, come quella in esame, in cui la convenienza dell'investimento è stata già valutata dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, in sede di sottoscrizione della polizza e, quindi, non sussiste alcun margine per un "ripensamento" alla base di un eventuale recesso.

4.2 Parimenti infondata è la domanda di annullamento ex art. 428 c.c..

Come noto, infatti, tale rimedio presuppone tra l'altro, (i) un pregiudizio in capo all'autore e (ii) la malafede dell'altro contraente.

Nel caso in esame non sussiste (né invero è oggetto di puntuale allegazione attorea) alcuno dei due requisiti sopra menzionati.

Sotto il primo profilo, risulta agli atti che la polizza sottoscritta ha avuto un ritorno positivo, che ha consentito di restituire integralmente il capitale versato e di riconoscere al beneficiario una somma, a titolo di rendimento, di importo pari a circa euro 28.000,00.

Sotto il secondo profilo, non emergono agli atti (né sono stati allegati) elementi dai quali desumere che i convenuti potessero essere a conoscenza dell'asserito stato di incapacità della cliente; anzi il contestato versamento del premio aggiuntivo di euro 120.000,00, effettuato durante il ricovero, rappresenta una scelta coerente con quella posta in essere l'anno prima, allorquando la sig.ra Y. sottoscrisse una prima appendice di versamento integrativo di euro 100.000,00 (doc. 4 att.), senza che parte attrice muova contestazioni di sorta in relazione a



detta operazione, di tenore assolutamente analogo.

4.3. Con riferimento infine alla domanda risarcitoria, formulata in via ulteriormente subordinata, le carenze in punto di allegazione sono tali da non consentire al giudicante di prendere in esame la domanda, con conseguente rigetto nel merito per difetto di allegazione. Basti osservare come l'attore ometta di indicare specificamente le condotte che in tesi costituirebbero una violazione delle varie norme citate (di fonte e contenuto eterogenei), limitandosi a evocare il "diritto all'autodeterminazione" della sig. Y., diritto la cui pertinenza alla vicenda in esame risulta invero sfuggente.

Peraltro deve rilevarsi come l'attore imputi al promotore finanziario, quale responsabile principale, anche la violazione di norme del d.lgs. 58/98 che trovano applicazione con esclusivo riferimento agli intermediari, per tali intendendosi non la persona fisica-promotore A., come ovvio, bensì l'intermediario che svolge il servizio di investimento disciplinato dalle norme predette (nella specie Banca CS, terza chiamata, che tuttavia non risulta destinataria delle domande dell'attore)

Parimenti non può passare inosservata l'assoluta estraneità di BVS, quale emittente del prodotto, alle contestazioni mosse in punto di correttezza comportamentale nella prestazione del servizio di investimento, trattandosi, come detto, di servizio prestato da Banca CS

Ad abundantiam l'insussistenza di un pregiudizio per il cliente, una volta accertata la fruttuosità

dell'investimento, precluderebbe comunque l'accoglimento della domanda risarcitoria.

5. Il rigetto nel merito delle domande attore consente di non soffermarsi sulla questione preliminare sollevata da A. e sulle cause di manleva svolte nei confronti dei terzi chiamati.



6. La decisione sulle spese segue alla soccombenza di parte attrice, che va condannata, in forza del principio di causalità della lite, al rimborso delle spese sostenute anche dai terzi chiamati, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Avuto riguardo al valore della lite e al concreto svolgimento del processo, che non ha richiesto approfondimenti istruttori e si è concluso con modulo decisionale semplificato, le spese sono liquidate, per ciascuna parte, in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- RIGETTA, siccome infondate, tutte le domande formulate da parte attrice X. nei confronti di BVS e A.;
- CONDANNA parte attrice a rimborsare le spese di lite sostenute dai convenuti e dai terzi
 chiamati, liquidate, per ciascuna parte, in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali,
 I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 28.11.2019.

Il giudice

Lorenzo Lentini

